

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 415

DEL 07/02/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole- Progetti individuali - 2^ sottofase . Rigetto ricorso gerarchico Ditta Delitala Pier Paolo (P.I.: 01757030901).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il Bando della Misura 121, 2^ sottofase - PSR 2007-2013 - Reg. n. 1698/2005;

PREMESSO che in data 25/09/2009 la ditta Delitala Pier Paolo ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR 2007-2013;

PREMESSO che, con determinazione n° 5416 del 18/10/2009 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la graduatoria unica regionale delle domande ammissibili e finanziabili relativa alla misura in oggetto, con assegnazione alla ditta della posizione n°39;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 415

DEL 07/02/2012

PREMESSO che a seguito del sopralluogo in azienda, effettuato in data 01/04/2010, il tecnico incaricato dell'istruttoria ha avvisato, informalmente, il Sig. Delitala e il progettista Dott. Agr. Ibba Ilario delle gravi carenze progettuali e delle interpretazioni non coerenti con le disposizioni impartite dal bando, che rendevano impossibile la definizione istruttoria della pratica. Venivano, inoltre, richiesti diversi documenti di cui la pratica era carente, quali:

- l'adesione al Consorzio di tutela dell'agnello sardo, per la conferma del relativo punteggio premiante assegnato in domanda;
- la documentazione attestante la sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa;
- l'autorizzazione dell'ISMEA alla realizzazione delle opere, in quanto l'azienda è stata acquistata con un vincolo di patto di riservato dominio;
- l'aggiornamento del fascicolo aziendale, nel quale non risultavano tutti i fabbricati;

PREMESSO che, con nota prot. n° 3627 del 14/06/2010, l'Ufficio istruttore ha comunicato alla ditta Delitala il preavviso di diniego di finanziamento, nel quale venivano esposte, formalmente, le problematiche emerse nella fase istruttoria, in particolare:

- 1) il sovradimensionamento dell'impianto fotovoltaico rispetto ai consumi energetici aziendali. Infatti, la domanda di contributo e il relativo progetto prevedevano l'installazione di un impianto fotovoltaico (di 50 Kw in domanda che diventano 54 kw in progetto), a fronte di consumi annui documentati da fatture ENEL di Kw 1.223 e una potenza contrattualmente impegnata di 3 Kw;
- 2) il posizionamento dei pannelli fotovoltaici sopra la struttura del tunnel che, per le caratteristiche costruttive, non avrebbe potuto reggerne il peso;
- 3) una struttura destinata a coltivazioni ortive protette assimilabile, per le caratteristiche costruttive, ad una serra in ferro-plastica (non consentita dal Bando) piuttosto che ad un tunnel;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 415

DEL 07/02/2012

4) l'impossibilità di finanziare un impianto di irrigazione in assenza della dimostrazione che tale intervento permetta di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua.

Inoltre, veniva reiterata la richiesta della documentazione ancora mancante per una definizione positiva della pratica;

PREMESSO che il 21/06/2010 la Ditta ha presentato una nota nella quale comunicava di aver dato incarico al progettista di rimodulare la proposta progettuale al fine di dimostrare il corretto dimensionamento dell'impianto fotovoltaico rispetto ai consumi dell'azienda, di illustrare la soluzione tecnica sulle modalità di posizionamento dei pannelli fotovoltaici, e di presentare la documentazione richiesta;

PREMESSO che in data 13/07/2010, non essendo ancora pervenute le integrazioni documentali e tecniche richieste alla Ditta, l'Ufficio istruttore ha reiterato la procedura di preavviso di diniego del finanziamento;

PREMESSO che il 10/08/2010 la Ditta ha presentato una rimodulazione del progetto e parte della documentazione richiesta;

PREMESSO che l'Ufficio istruttore ha riscontrato il persistere delle problematiche di cui al preavviso di diniego del finanziamento. Pertanto, in data 22/11/2010 è stata adottata la determinazione di rigetto dell'istanza di finanziamento n° 3791, per le seguenti motivazioni: *"il progetto non può essere ammesso a finanziamento in quanto l'impianto fotovoltaico è sovradimensionato rispetto alle esigenze aziendali, per caratteristiche tecniche il tunnel previsto è assimilabile ad una serra in ferro-plastica che non può essere ammessa a finanziamento, l'irrigazione non è consentita senza dimostrare una riduzione del 25% del precedente consumo idrico"*;

PREMESSO che la Ditta ha impugnato il provvedimento anzidetto con ricorso gerarchico, a mezzo del quale rappresenta quanto segue:

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 415

DEL 07/02/2012

1) *l'impianto fotovoltaico è dimensionato per soddisfare le esigenze energetiche aziendali post-investimento ossia ricomprendendo anche tutti gli impianti e i macchinari in progetto: dalla verifica dell'analisi dei consumi si ritiene che il dimensionamento sia corretto;*

2) *la tipologia costruttiva del multitunnel in ferro/plastica previsto è tra quelli ammissibili ai sensi del POR 2000-2006/ Misura 4.9/I (sono stati finanziati vari progetti di tipologia identica) e, quindi, del P.S.R. 2007-2013/Misura 121, le cui direttive non apportano sostanziali modifiche nel merito (come confermato dal competente Servizio dell'Assessorato Agricoltura, consultato preliminarmente dal progettista dr. agr. Ilario Ibba);*

3) *essendo il multitunnel una nuova opera, non poteva esserci un impianto di irrigazione specifico preesistente rispetto al quale dimostrare una riduzione del 25% del consumo idrico. Era comunque presente nell'area destinata al multitunnel un orto familiare misto irrigato a scorrimento. L'impianto irriguo in progetto è a goccia, di ultima generazione, con consumi idrici ridottissimi per mq di coltura (.....) il consumo idrico unitario dell'impianto a goccia risulta essere molto più basso del 75% del consumo a scorrimento. Si specifica che l'azienda è servita da rete irrigua consortile e dispone di un pozzo scavato; un pozzo trivellato è previsto in progetto al fine di soddisfare le esigenze idriche quali-quantitative delle colture protette per l'intero arco dell'anno;*

PRESO ATTO

delle osservazioni dell'Ufficio istruttore rispetto a quanto eccepito dalla Ditta nel ricorso, nello specifico:

1) la Ditta, nella prima stesura del progetto, a fronte di un impianto fotovoltaico in grado di produrre circa 72.900 Kw annue ha documentato consumi effettivi di energia pari a 1.223 Kw annue. Non si dimostravano consumi aggiuntivi derivanti dal nuovo investimento. Nella rimodulazione della proposta progettuale, il fabbisogno energetico post-investimento veniva quantificato in 42.806 Kw, rappresentato per il 63% dal consumo dell'impianto di riscaldamento dei tunnel (previsto con un'alimentazione a gasolio nella prima

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 415

DEL 07/02/2012

stesura del progetto). Gli altri consumi energetici previsti sono relativi alle pompe dell'impianto di irrigazione, che non possono rientrare nel conteggio in quanto detto impianto non può essere oggetto di finanziamento. Pertanto, l'impianto fotovoltaico previsto nella rimodulazione del progetto per una potenza di 40 Kwp appare non commisurato ad una realistica previsione del fabbisogno energetico aziendale, il quale viene valutato nell'ordine di 25 Kwp;

2) la tipologia costruttiva del multitunnel in progetto è assimilabile a quella di una serra in ferro-plastica (non consentita dal Bando) piuttosto che ad un tunnel. Viceversa, si ritiene che siano riconducibili alla tipologia del tunnel prevista dal Bando quelle indicate nel Prezziario Regionale dell'Agricoltura alle categorie Y.061 o Y.062, con una struttura del peso di Kg 1,5 - 2,0/mq oppure di Kg 3,0/mq di superficie coperta. Il Bando non prevede l'aumento di superfici protette se non nel caso di apprestamenti che consentono la semiforzatura delle colture ortive con strutture di tipo leggero, alle quali non sono invece riconducibili quelle previste in progetto;

3) il Bando non consente il finanziamento di impianti e attrezzature irrigue in assenza di impianti pre-esistenti con i quali comparare il consumo idrico, al fine di dimostrarne la riduzione di almeno il 25%. Al momento del sopralluogo in azienda non era presente alcun impianto di irrigazione. Inoltre, nel fascicolo aziendale non risultavano colture ortive, così come, nella prima versione della relazione tecnica del gennaio 2010 (nel paragrafo riportante la situazione ex-ante) non si menziona alcun ordinamento produttivo in irriguo. Invece, nella seconda versione della relazione tecnica (maggio 2010), compare un impianto mobile di irrigazione a pioggia;

VISTO

il paragrafo 7 del Bando, il quale dispone che sono ammissibili gli *investimenti per risparmi energetici e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni energetici dell'azienda*, e che sono esclusi dagli aiuti: *drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 415

DEL 07/02/2012

interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo d'acqua;

VISTA la circolare del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, prot. n° 13304 del 15/12/2009, la quale dispone che il tecnico chiamato a valutare l'ammissibilità dell'investimento, in sede istruttoria, deve attenersi al principio del soddisfacimento dei normali fabbisogni energetici aziendali. Tale valutazione deve essere eseguita ricorrendo ai dati di consumo energetico riportati nelle bollette del fornitore dell'energia elettrica, relativa ad uno o più anni di riferimento al fine di determinare un valore di consumo rappresentativo medio, incrementato dei consumi aggiuntivi derivanti dai nuovi investimenti previsti in progetto;

VISTO l'allegato "C" del Bando, relativo agli interventi ammissibili e priorità, il quale prevede che per il comparto ortofrutticolo: *"l'aumento di superfici protette sarà consentito solo mediante apprestamenti per la semiforzatura (tunnel e ombrieri) mentre non sarà ammessa la realizzazione ex-novo o l'ampliamento di serre"*;

RITENUTO di dover condividere l'operato dell'Ufficio istruttore, che appare coerente con i contenuti del Bando;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 9063 del 10/08/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 415

DEL 07/02/2012

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Delitala Pier Paolo (P.I.: 01757030901);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato